

**AREA SICUREZZA
SETTORE AMBIENTE VIGILANZA E SANZIONI AMBIENTALI**

ATTO N. 1764 del 14/09/2026

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN SARONNO (VA) - VIA G. MORANDI N. 10 (PROG. 1582).

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che il legale rappresentante dell'Impresa SICO Società Italiana Carbuco Ossigeno S.p.A. con sede legale in Milano – Via G. Parini n. 9 ed insediamento in Saronno (VA) - Via G. Morandi n. 10, P.I. 00807970157, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Saronno, prot. n. 32551 del 17.07.2025, istanza ex art. 4 del D.P.R. 59/2013 per l'ottenimento del titolo abilitativo ambientale riguardante il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che il Sportello Unico per le Attività Produttive S.U.A.P. del Comune di Saronno ha trasmesso l'istanza A.U.A. alla Provincia di Varese, in quanto Autorità competente ex D.P.R. 59/2013, in data 28.07.2025, acquisita con prot. PEC n. 40148;

DATO ATTO che l'Autorità competente ha indetto la Conferenza di Servizi ex art. 14, comma 2, della Legge 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, con nota del 27.01.2026, di prot. n. 3920;

FATTO RILEVARE che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in esame riguarda l'insediamento produttivo sito in Saronno (VA) - Via G. Morandi n. 10, ove viene svolta l'attività di "Fabbricazione gas industriale", codice ATECO 1970: 20.11.00;

FATTO PRESENTE che, in materia di emissioni in atmosfera, la Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 prevede:

- all'art. 269, comma 4, che l'autorizzazione stabilisca, ai sensi dei successivi articoli 270 e 271:
 - a. per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
 - b. per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
 - c. per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- all'art. 270, comma 1, che in sede di autorizzazione, l'Autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I alla Parte Quinta del predetto decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento;
- che sulla base delle disposizioni di cui all'art. 269, comma 2, tenendo conto inoltre della definizione data dall'art. 268, comma 1, lett. aa), del medesimo decreto legislativo, l'esame della domanda di autorizzazione (corredata da un progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti), viene condotto con specifico riferimento al sistema tecnologico proposto per il contenimento delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente;
- la complementarità dell'atto autorizzativo ex D.Lgs. 152/2006 ad altre autorizzazioni che devono essere eventualmente acquisite per la presentazione della dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva (es. S.C.I.A. ex art. 49, legge 122/2010, ovvero D.I.A.P. ex art. 3, L.R. 8/2007);

RILEVATO che:

- riguardo alle emissioni in atmosfera, non sono state evidenziate incompatibilità urbanistiche, né controindicazioni igienico - sanitarie e/o ambientali di particolare rilievo rispetto alle finalità perseguite

dal D.Lgs. 152/2006, come specificato all'art. 267, comma 1, del decreto legislativo medesimo, ovvero, in funzione delle attività che saranno svolte presso l'impianto, non sono stati rilevati elementi in base ai quali tali lavorazioni possano generare molestie e/o essere nocive, pericolose o dannose per l'igiene dell'ambiente, per la salute degli abitanti o per l'equilibrio ecologico;

- ai sensi della Legge Regionale 6.07.1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - A.R.P.A.", ed in particolare di quanto stabilito agli artt. 3 e 5, l'A.R.P.A. esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente e che la stessa, come disposto dall'art. 2 della legge 21.01.1994, n. 61 e dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 11.12.2006, n. 24, è individuata come Autorità di controllo;
- il presente provvedimento non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale e non in relazione alle norme disciplinanti in materia di salute pubblica, igiene, edilizia e urbanistica, ecc., necessari ai fini della realizzazione ed all'esercizio dell'impianto;

DATO ATTO che sono state acquisite le seguenti determinazioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al procedimento:

- scarichi gassosi - art. 269 del D.Lgs. 152/2006: Allegato Tecnico redatto dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni del Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali della Provincia di Varese, a seguito di istruttoria positiva, riportante le condizioni e prescrizioni per la corretta gestione delle emissioni in atmosfera e relativa planimetria;
- aspetti urbanistici ed igienico - sanitari relativamente alle emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/2006: attestazione di conformità urbanistica trasmessa dal Comune di Saronno in data 05.02.2026, prot. PEC n. 5973, dalla quale non si evidenziano incompatibilità né criticità di carattere igienico sanitario, tale documento deve pertanto intendersi come espressioni di parere favorevole;

FATTO PRESENTE che l'Impresa SICO Società Italiana Carbuco Ossigeno S.p.A relativamente all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in argomento, ha assolto al versamento degli oneri di istruttoria a favore degli Enti partecipanti al procedimento;

CONSIDERATO che, non essendo pervenuta nei termini stabiliti dall'art. 88, comma 4-*bis*, del D.Lgs. 159/2011, la comunicazione antimafia prevista dall'art. 87, richiesta dalla Provincia di Varese, l'Impresa in data 02.09.2026 (atti prov.li prot. PEC n. 41395) ha depositato le autocertificazioni previste dall'art. 89 del medesimo decreto legislativo;

DATO ATTO che per quanto concerne il procedimento attivato a fronte dell'istanza in premessa, non risultano segnalazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della l. 241/90;

ATTESO che il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento, in relazione agli esiti sopra elencati, propone l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA" e in conformità all'elaborato grafico "Tav. 1 - *Planimetria generale – aprile 2025*" che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 43 del 28/07/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 e la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 71 del 15/12/2025 di approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 86 del 16/12/2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e relativi allegati;
- la Deliberazione Presidenziale P.V. n. 1 del 08/01/2026 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026/2028;
- la Deliberazione Presidenziale P.V. n. 14 del 31/01/2025, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027 e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Presidenziale n. 68 del 29/04/2025 "Incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° maggio 2025", che attribuisce la responsabilità dirigenziale dell'Area Sicurezza;
- il Decreto presidenziale n. 72 del 30/04/2025 con cui è stata stabilita la sostituzione dei Dirigenti;
- il Decreto Dirigenziale n. 295 del 23/12/2025 con il quale è stato attribuito l'incarico di elevata qualificazione presso il Settore Ambiente - vigilanza e sanzioni ambientali, sino al 31° dicembre 2026;

RITENUTO, pertanto, di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi relativa alla concessione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. 59/2013, dall'Impresa SICO Società Italiana Carbuco Ossigeno S.p.A. con sede legale in Milano – Via G. Parini n. 9 ed insediamento in Saronno (VA) - Via G. Morandi n. 10, P.I. 00807970157;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della Legge 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce, con gli effetti di cui all'art.14-*quater* della medesima legge, tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, concedendo, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale all'Impresa SICO Società Italiana Carburio Ossigeno S.p.A. con sede legale in Milano – Via G. Parini n. 9 ed insediamento in Saronno (VA) - Via G. Morandi n. 10, P.I. 00807970157, per il titolo abilitativo ambientale riguardante l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA" e in conformità all'elaborato grafico "Tav. 1 - Planimetria generale – aprile 2025" parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

AVVERTE CHE

- l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha una durata di quindici (15) anni, che decorrono dalla data di rilascio della stessa, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Saronno;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.R. 59/2013, gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione ambientale settoriale rilasciati da altri Enti ed Organismi in materia di emissioni in atmosfera e sostituiti con il presente provvedimento;
- il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, come stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013, deve essere richiesto dal legale rappresentante dell'Impresa all'Autorità competente, tramite il S.U.A.P., con un'istanza corredata di tutta la documentazione prevista, almeno sei (6) mesi prima della scadenza;
- in caso di modifica da apportare all'attività o all'impianto, il gestore, come stabilito dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, deve comunicare preventivamente alla Provincia di Varese, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente, gli interventi che intende effettuare; in mancanza di espressione da parte dell'Autorità competente entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica. Qualora la modifica sia ritenuta sostanziale dall'Autorità competente, nei trenta (30) giorni successivi alla comunicazione medesima, la stessa ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del suddetto decreto presidenziale e la variante non può essere eseguita sino al rilascio della nuova A.U.A. Il gestore dovrà inoltre preventivamente comunicare ogni cambio della denominazione e/o ragione sociale, la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate ed il trasferimento della sede legale, per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti;
- le modifiche sostanziali che si intendono apportare all'attività o all'impianto sono soggette a presentazione di nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013;
- ai sensi dell'art. 269, commi 2 e 8, del D.Lgs. 152/2006, sono rispettivamente sottoposti a preventiva autorizzazione:
 - a) il trasferimento dell'impianto in altra località;
 - b) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse;
- nel rispetto delle modalità indicate e secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, deve essere comunque data comunicazione, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) competente, alla Provincia di Varese e per conoscenza al Comune di Saronno, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, di eventuali modifiche dell'impianto ritenute dall'Impresa come non sostanziali;
- le modifiche alle attività autorizzate che comportano un peggioramento delle emissioni/immissioni sonore nell'ambiente dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione da parte del Comune

territorialmente competente sulla necessità di presentazione di richiesta ex art. 8, comma 4 o 6, della L. 447/1995;

- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013, l'Autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
 - l'Impresa è comunque tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
 - si intendono comunque applicate tutte le norme vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;
 - sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio - urbanistico, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo, di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro, in relazione anche agli impianti ed alle attrezzature e di svolgimento dell'attività produttiva;
 - il presente provvedimento è rilasciato sulla base della documentazione e delle dichiarazioni contenute nella domanda e relativi allegati, e qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente questo Ente da ogni conseguenza. Originale dell'istanza e di tutta la documentazione presentata all'Autorità competente deve essere tenuta presso l'insediamento a disposizione degli Enti ed Organi di controllo;
 - l'attività di controllo è demandata, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 14 agosto 1999, n. 16, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, la quale è autorizzata ad effettuare le ispezioni ed i controlli necessari ad accertare il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle riportate nel presente provvedimento, in particolare alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", con riferimento anche a quanto identificato nella planimetria allegata;
 - la Provincia di Varese, in caso di accertata inosservanza o di mancata applicazione della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e dei disposti prescritti nel presente provvedimento, nel relativo Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA" e nella planimetria di riferimento, ai sensi dell'art. 278, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione, procederà:
 - a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
 - b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.
- Resta ferma l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006;
- come disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso;

DISPONE

che qualora la presente Autorizzazione preveda l'esecuzione di autocontrolli riguardanti gli scarichi idrici industriali con recapito in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale, e/o le emissioni in atmosfera (ivi comprese quelle di messa a regime per nuovi impianti) ed il piano gestione solventi, la presentazione degli esiti degli stessi dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo dell'applicativo "AUA Point", introdotto e regolamentato dalla d.g.r. n. 2481 del 18.11.2019 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 49 del 2.12.2019), come modificato dalla d.g.r. n. 5773 del 21.12.2021 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 52 del 29.12.2021).

In ogni caso i rapporti di prova, unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni specifiche del presente allegato, dovranno essere conservati presso il sito dell'Impresa;

DÀ ATTO CHE

- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati 2016/679/UE;
- il Responsabile del Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali e del procedimento è il Dott. Geol. Gianluigi Battagion;

INFORMA

che le normative ed i regolamenti riferiti all'Autorizzazione Unica Ambientale e ai titoli abilitativi ambientali richiesti sono richiamati nell'Allegato parte integrante del presente provvedimento;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, sul sito web istituzionale della Provincia di Varese - Sezione Albo Pretorio;
- che il presente provvedimento venga trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Saronno, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Impresa SICO Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A. e l'inoltro, per quanto di competenza, al Comune di Saronno ed agli Enti ed Organi tecnici territoriali competenti in materia ambientale

**IL DIRIGENTE
AURELIO GIANNINI**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

- Riferimenti normativi
- Allegato Tecnico EMISSIONI IN ATMOSFERA
- Tav. 1 - Planimetria generale – aprile 2025

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/72, sarà richiesta dal S.U.A.P. territorialmente competente ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Impresa in oggetto.